



CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI
DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Convegno nazionale UNCAT
“La riforma tributaria al tempo dell’Intelligenza Artificiale”
Venezia, 4/5 aprile 2025

Intervento della Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Taranto
“Attività impositiva ed Intelligenza Artificiale”
Avv. Cosimo Franzoso, Ph.D.

Gentili Colleghi,

il mio breve intervento riguarderà il tema dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale applicato alla fiscalità, come strumento di accertamento e di repressione dell’elusione e dell’evasione fiscale.

In verità, in questo momento storico che stiamo vivendo, l’Intelligenza Artificiale è utilizzata in questo settore esclusivamente per quanto concerne la fase di *analisi del rischio*, e quindi come strumento finalizzato ad individuare i contribuenti che presentino un elevato *rischio fiscale*, così da fornire un supporto alle articolazioni organizzative dell’Amministrazione Finanziaria che si occupano dei controlli.

Negli ultimi anni, ci si è resi ormai conto che l’effettività e l’efficacia dell’accertamento tributario non dipendono tanto dalla quantità di dati e di informazioni a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria (la mole di informazioni è sempre crescente, se solo si considera anche l’evoluzione della cooperazione amministrativo-fiscale a livello sovranazionale ed internazionale), quanto dalla difficoltà di verificare la qualità e l’attendibilità degli stessi, nonché dalla loro corretta elaborazione al fine di pervenire ad accertamenti quanto più rispondenti alla realtà. Così da evitare istruttorie alterate o incomplete, che potrebbero generare rischi per il contribuente, compromettere la corretta applicazione del principio di capacità contributiva e, quindi, non in grado di superare il vaglio di legittimità, in sede giurisdizionale, vanificando *ex post* gli sforzi di chi è preposto al controllo, con un inevitabile spreco di energie e risorse economiche.

Da ciò la necessità di introdurre strumenti e tecniche di Intelligenza Artificiale che, attraverso elaborati algoritmi, siano in grado di trattare i dati e orientare i controlli tributari, cercando di valorizzare l’enorme patrimonio informativo di cui si dispone.

Se l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale non sembra altro che la risposta alla naturale tendenza degli uomini ad aderire a innovativi *paradigmi di comodità*, che costituiscono, nella maggior parte dei casi, la ragione stessa dello sviluppo e dell’evoluzione tecnologica (alcuni sostengono che è la pigrizia a stimolare l’intelligenza dell’uomo e a muoverlo verso il progresso), in materia tributaria l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale risponde, invece, all’esigenza di soddisfare meglio

l'effettività e l'efficacia dell'azione amministrativa quale strumento di contrasto a comportamenti elusivi ed evasivi.

Il primo *step*, che ha visto l'Italia primeggiare in Europa nel rapporto *Automating Society Report*, è stato rappresentato dall'adozione, nel 2019, degli *Indici di Affidabilità Fiscale (ISA)*, con l'obiettivo di fornire al contribuente una auto-valutazione della propria posizione nei confronti del Fisco (una sorta di pagella con i voti, è stata definita da alcuni), per incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e per meglio indirizzare l'attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.

Più di recente, è stato implementato lo strumento di *data analysis* denominato "Ve.Ra.", acronimo di "V**ER**ifica dei R**AP**porti finanziari", finalizzato a perfezionare, appunto, le analisi di rischio di evasione attraverso i dati emergenti da questa banca dati.

Il ruolo centrale nell'ambito di tale analisi è assunto dall'*Archivio dei Rapporti Finanziari*, che costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria contenente le informazioni relative ai conti correnti e agli altri rapporti finanziari di cui un contribuente è titolare, o può disporre sulla base di deleghe o procure ad operare presso un istituto finanziario. I dati dei contribuenti sono *pseudonimizzati*, perché in questo modo possono trovare applicazione le protezioni e le garanzie del *Regolamento generale sulla protezione dei dati*, cosa che non potrebbe accadere se i dati fossero interamente *anonimizzati*.

L'intero processo dei controlli è fondato sulle *caratteristiche del rischio* che si intende rilevare: esse guideranno gli algoritmi nel processo di selezione dei contribuenti, partendo da una popolazione elevata di soggetti fino ad arrivare ad un più ristretto campione di posizioni ad elevato *rischio fiscale*.

In estrema sintesi, accade che:

- 1) si parta dalla *selezione di un campione di soggetti* operanti in un determinato settore economico e/o merceologico (ad es. un particolare tipo di commercio al dettaglio) con elevati margini di profitto. Questi soggetti dovranno essere individuati, dall'algoritmo, sulla base della compresenza di alcuni parametri individuati a monte:
 - a. una differenza tra ricavi e costi inferiore al 5%;
 - b. un valore aggiunto estremamente esiguo rispetto al numero di dipendenti;
 - c. la variabile *reddito d'impresa per addetto* inferiore ad una certa soglia individuata per ciascun settore di attività.
- 2) Alla lista di soggetti così individuati sono abbinate le informazioni desumibili, per ciascuna di esse, dall'Archivio dei Rapporti finanziari, andando a guardare l'ammontare complessivo dei movimenti in entrata registrati sui conti correnti. L'algoritmo andrà a selezionare tutte le imprese che presentano cumulativamente due indici:
 - a. un ammontare di versamenti annui superiore di almeno il 150% dei ricavi dichiarati;
 - b. e non inferiore a 300.000 euro.
- 3) L'algoritmo, a seguire, effettua una selezione delle posizioni che presentano potenziali giustificazioni rispetto alle discrepanze prima rilevate (perché il soggetto ha, per esempio, venduto degli immobili, o vi è la presenza di certificazioni dei sostituti d'imposta, o vi è la

percezione di redditi esenti). Già dopo queste tre fasi, avremo un campione di soggetti con alta probabilità di rischio di sotto-dichiarazione dei ricavi.

- 4) Infine, si passa alla predisposizione delle liste dei contribuenti *a rischio*, ed al loro invio alle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate, che potranno approfondire le singole posizioni con attività ispettive o sulla scorta di altri elementi e valutazioni desumibili dalla conoscenza del territorio.

Si tratta, quindi, di un c.d. “*algoritmo stocastico*”, perché non fondato sulla programmazione logica “di causa ed effetto”, bensì su istruzioni probabilistiche, che ammettono diversi possibili risultati, identificando di volta in volta quello più probabile.

L’“apprendimento automatico” (il c.d. “*machine learning*”) di Ve.Ra., cioè la sua capacità auto-apprendimento e di miglioramento delle proprie capacità di analisi e delle sue prestazioni nel tempo è di tipo “supervisionato”: in pratica, tale sistema lavora su informazioni già classificate in un database da cui la macchina può attingere dati per rispondere a problemi e/o quesiti specifici.

Ve.Ra. apprende le relazioni tra gli *input* ricevuti e gli *output*, memorizza queste relazioni e impara a generalizzare le corrette regole associative.

Si tratta di un metodo di apprendimento che simula il pensiero umano (cd. “*albero decisionale*”), permettendo alla macchina di scegliere la migliore risposta agli “stimoli” (alle “richieste”) ricevuti.

Al contrario, gli ISA (come gli studi di settore), di prima generazione, rientrano nelle applicazioni non supervisionate, che non analizzano dati già classificati, ma usano i dati forniti dagli stessi contribuenti per creare gruppi omogenei (i c.d. “*cluster*”), non seguono regole preimpostate nella progettazione dell’algoritmo, e quindi, in ultima analisi, sono più elementari.

Con riferimento a Ve.Ra., ad oggi, non si conosce, però, il modello esatto di apprendimento supervisionato adottato dall’Amministrazione Finanziaria.

Tale tipo di apprendimento presenta delle criticità, in quanto richiede un lungo processo di programmazione, con rischi di alterazioni che possono portare l’algoritmo a sviluppare distorsioni cognitive causate da impostazioni errate o da pregiudizi (c.d. “*bias*”), spesso difficili da identificare, e che possono avere conseguenze pericolose.

Non è escluso, in futuro, l’impiego di modelli di apprendimento più accurati, basati sulle c.d. “*reti neurali artificiali*”, ovvero su fitte reti *in grado di processare informazioni interagendo con la realtà*, avvicinandosi all’efficienza del nostro cervello.

V’è da dire, però, che le diverse forme di autoapprendimento più diventano complesse e dettagliate e più risultano impenetrabili e meno interpretabili, tanto da essere definite come “*modelli oscuri*” o “*black box*”.

Ciò origina una asimmetria informativa da colmare, attesa l’indispensabilità di un risultato trasparente e pienamente comprensibile da utenti umani, la piena conoscibilità del codice algoritmico e dei criteri applicati e, infine, la precisa imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, come evidenziato dai principi cardine stabiliti dal Consiglio di Stato (sentenze 2270 e 8472 del 2019) e dal legislatore italiano nelle norme di principio in materia di Intelligenza Artificiale.

Allo stato dell'arte, però, l'utilizzo di Ve.Ra. appare assolutamente legittimo, in quanto esso non implica l'automatica emanazione di provvedimenti impositivi (almeno per ora), assumendo, come è stato già detto, un ruolo limitato al supporto delle strutture di controllo nell'individuazione di contribuenti che presentano un elevato livello di rischio fiscale. D'altra parte, l'esperienza del passato ha insegnato, soprattutto con gli studi di settore, che l'applicazione dell'IA implicante l'automatica giustificazione di provvedimenti impositivi non ha mai funzionato bene.

Nell'uso di Ve.Ra. si fa un passo in avanti nello svolgimento del processo di analisi, viene sempre garantito l'intervento umano e, di conseguenza, non si fa uso di alcun tipo di processo decisionale totalmente automatizzato.

Infine, le strutture di controllo possono autonomamente, in base alle risultanze di ulteriori approfondimenti, decidere quali sono le posizioni rispetto alle quali attivare un'istruttoria. L'istruttoria così adottata consente di garantire che, in esito alle attività di analisi, non si crei alcun automatismo lesivo della sfera giuridica dei contribuenti.

L'uso dell'Intelligenza Artificiale nella fiscalità, quindi, deve essere correttamente interpretato nella proiezione di un passaggio epocale, che stiamo vivendo, ossia il transito dalla fiscalità inquisitorio-repressiva alla fiscalità collaborativa fondata sulla compliance.

In questa prospettiva, in verità ancora ad uno stadio embrionale, gli algoritmi possono davvero fare la differenza nell'agevolare il perfezionamento ed il consolidamento della compliance, che appare l'unica via davvero efficace da percorrere per contribuire a vincere la lotta all'evasione fiscale.

Grazie per l'attenzione.